



TRIBUNALE FEDERALE
Sentenza
Procedimento NRG 11/2016 – PF N000011/FICK/2016

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Flaminia Longobardi	Presidente
Avv. Stefano Ciulli	Componente
Avv. Fabio Riccio	Componente

In merito al procedimento federale n. 11/2016, aperto a seguito dell'atto di deferimento della Procura federale in atti (n. 11/2016) nei riguardi dell'atleta Salvatore Ravalli, atleta della nazionale "paracanoa", per aver posto in essere, il giorno 6 settembre 2016, in tarda serata condotte ingiuriose, minatorie e violente nei confronti dell'atleta esponente Federico Mancarella, tesserato FICK per la Società Canoa Club di Bologna e membro della nazionale di "paracanoa", fatti verificatisi nel raduno presso Castel Gandolfo nel periodo antecedente le Paralimpiadi di Rio de Janeiro.

Il Presidente del Tribunale federale fissava udienza per il giorno 11 aprile 2017.

All'udienza del 11 aprile 2017 è comparso il Sostituto Procuratore, Avv. Francesco Schippa.

Nel corso dell'udienza il Collegio, rilevava la regolare notifica dell'atto di deferimento all'incolpato, l'avv. Alessandra Catania, difensore dell'incolpato, impossibilitata a presenziare in udienza per impedimenti, rassegnava le proprie conclusioni con atto scritto inviato via pec.

Il Tribunale federale, sentito il parere del Sostituto Procuratore, acquisiva le note a verbale prodotte dall'incolpato.

Il Sostituto Procuratore, concludeva ribadendo il contenuto dell'atto d'incolpazione e, in particolare, domandando l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia per l'incolpato Salvatore Ravalli e l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi tre.

Il Tribunale Federale si riservava.

A scioglimento della riserva il Tribunale Federale:

- considerato il contenuto dell'esposto del tesserato Federico Mancarella, dal quale si evince che l'incolpato, nel raduno presso Castel Gandolfo, in data 6 settembre 2016, nell'imminenza della partenza per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha posto in essere una condotta ingiuriosa, minatoria e violenta o comunque lesiva dei principi di lealtà e correttezza.
- rilevato che il signor Ravalli, a seguito di un gesto provocatorio posto in essere dall'esponente, avrebbe avuto una condotta aggressiva e minacciosa nei riguardi del signor Mancarella, cercando in ogni modo di





introdursi nell'alloggio del Mancarella e addivenire a uno scontro fisico, per rendersi giustizia per il pregiudizio patito.

- posto che il signor Ravalli ha confermato la propria condotta lesiva e posto le proprie scuse per l'accaduto.
- considerato, altresì, il contenuto della testimonianza scritta della sig.ra Veronica Yoko Plebani, la quale riferisce che la lite è sorta a seguito del gesto dell'esponente, il quale aveva posto in essere una condotta astrattamente provocatoria nei confronti dell'incolpato Ravalli Salvatore, per aver lanciato una bottiglietta d'acqua al Ravalli e lasciato il medesimo solo fuori dall'ascensore che li conduceva nelle stanze dove alloggiavano.
- considerato che il gesto provocatorio posto in essere dal signor Mancarella non giustifica la reazione avuta dal signor Ravalli.

Il Tribunale Federale,

- visti gli atti prodotti e le deduzioni rassegnate dalla Procura Federale;
- ritenuto che l'illecito risulta provato per *tabulas* anche dalle testimonianze in atti;
- atteso che la condotta tenuta dal Sig. Salvatore Ravalli risulta lesiva dell'immagine della federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati,
- considerato, altresì, che l'incolpato Salvatore Ravalli ha dichiarato, tramite il proprio difensore, di aver subito ripetute provocazioni da parte dell'esponente Sig. Federico Mancarella.

Il Tribunale Federale ritiene equo

P.Q.M.

accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia, dichiarare la colpevolezza dell'incolpato Sig. Ravalli Salvatore e applicare al tesserato la pena della squalifica per mesi tre ex art. 5 c. 1 lett. e) del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale Federale rinvia gli atti alla Procura federale al fine di valutare la condotta del Signor Federico Mancarella alla luce della testimonianza scritta della Sig.ra Veronica Yoko Plebani.

Roma, 14 aprile 2017

Avv. Flaminia Longobardi – Presidente

Avv. Stefano Ciulli

Avv. Fabio Riccio - relatore

